DELIBERA N. 97/17/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL' ASSOCIAZIONE GS (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "AZZURRA CHANNEL-LCN 195") PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 39/2016-PROC. 14/17/MZ-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 maggio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante "*Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello, ed in particolare l'art. 5*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A), recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*";

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*";

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*";

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*";

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante "*Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale*";

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante "*Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*";

VISTA la legge della Regione Sicilia del 26 marzo 2002 n. 2, recante "*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*";

VISTA la convenzione del 4 dicembre 2015, recante "*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*" che delega al CO.RE.COM. Sicilia l'esercizio della funzione di "*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*";

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo Agcom n. 0008378 del 17 febbraio 2017 il CO.RE.COM. Sicilia ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente l'istruttoria svolta nei confronti dell'Associazione GS, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Azzurra Channel-LCN 195*", da cui si evince che:

- i funzionari incaricati dalla Div. XIV Ispettorato Territoriale Sicilia, in base all'accordo stipulato in data 20 gennaio 2016, e rinnovato in data 29 novembre 2016, fra il CO.RE.COM. Sicilia e il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia - per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione e la verifica di conformità alla normativa in vigore dell'attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali - in data 23 settembre 2016 si sono recati presso la sede dell'emittente televisiva denominata "*Azzurra Channel-LCN 195*" al fine di acquisire, tra l'altro, la registrazione in formato elettronico della programmazione messa in onda dalle ore 00:00 del giorno 12 settembre 2016 alle ore 24:00 del giorno 18 settembre 2016. Secondo quanto riportato dal verbale redatto dai funzionari del Ministero dello sviluppo economico nel corso delle verifiche, e sottoscritto dalla parte, si evince, tra l'altro, che il responsabile tecnico dell'emittente non ha consegnato quanto è stato richiesto e che non è stato possibile, per i funzionari incaricati, ritirare le registrazioni in quanto il sistema di registrazione è entrato in avaria in data 3 settembre 2016. Sempre secondo quanto riportato dal citato verbale, il responsabile tecnico ha assicurato di star provvedendo alla riparazione del guasto;
- con relazione, trasmessa via *mail* in data 04 novembre 2016 ed acquisita al protocollo CO.RE.COM. n. 64001 del 28 dicembre 2016, il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia, per quanto sopra, ha rilevato e segnalato la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS secondo cui "*i soggetti di cui al comma 1 conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione*";
- con atto cont. n. 39 anno 2016, in data 29 dicembre 2016 il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato l'impossibilità da parte dell'Associazione GS, di fornire, tra l'altro, le registrazioni della programmazione andata in onda su "*Azzurra Channel-LCN 195*" nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 12 settembre 2016 e le ore 24:00 del 18 settembre 2016 ed ha contestato all'Associazione sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

L'associazione non ha prodotto memorie difensive e non ha chiesto di essere audita.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) della delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni delle trasmissioni diffuse dall'emittente "*Azzurra Channel-LCN 195*" nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 12 settembre 2016 e le ore 24:00 del 18 settembre 2016. La circostanza per la quale il malfunzionamento della strumentazione per la registrazione dei programmi sia stato determinato da un guasto tecnico, infatti, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la consequenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecento-sedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), pari al triplo del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'Associazione sopra menzionata deve ritenersi di media entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, comporta indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Nel considerare che l'Associazione non ha collaborato attivamente all'istruttoria, non ha prodotto memorie difensive né avanzato richiesta di essere audita presso il CO.RE.COM. Sicilia, si prende atto che la perdita della registrazione delle trasmissioni diffuse dall'emittente "*Azzurra Channel-LCN 195*", determinata da un guasto tecnico all'impianto di registrazione, non è limitata al periodo compreso tra le ore 00:00 del 12 settembre 2016 e le ore 24:00 del 18 settembre 2016, periodo per il quale è stato effettuato l'accertamento da parte dei funzionari del Ministero dello sviluppo

economico, ma si protrae dal 3 settembre 2016, come emerso dal verbale sottoscritto dalla parte nel corso delle verifiche. La società non ha dunque posto in essere alcuna opera per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione a partire dal giorno successivo alla rilevazione del problema tecnico imputabile all'impianto di registrazione. Non appare, peraltro, supportato da alcuna evidenza empirica quanto reso noto dall'emittente al CO.RE.COM. Sicilia, stando a quanto riportato dal verbale redatto dai funzionari del Ministero dello sviluppo economico, e sottoscritto dalla parte, nel corso delle verifiche, ovvero di star provvedendo alla riparazione del guasto.

C. Personalità dell'agente

L'Associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità non risulta reperibile alcun dato relativo al bilancio d'esercizio;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, trova applicazione, sotto il profilo sanzionatorio, la disciplina del c.d. cumulo giuridico delle sanzioni in ragione della unicità della condotta posta in essere;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1.548,00 (millecinquecento-quarantotto/00), pari al triplo del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'Associazione GS, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Azzurra Channel-LCN 195*", con sede in Palermo, Via Vann'Antò, n. 27, di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata Associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il

bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 97/17/CSP*" *ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 97/17/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 4 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi